

Legislatura 18^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/10/2021

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2310, 2266, 2361, 2245, 2346, 2393

NT

Il relatore

Art. 1.

(Indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

- 1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, è premesso il seguente:
- «?01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nella seguente misura:
 - a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
 - d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
 - q) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
 - h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
 - i) 19 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.?
- 02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. »;
- b) al comma 1, le parole: «il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della provincia»;
- c) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: « La mancata partecipazione, su base mensile, ad almeno il settanta per cento delle sedute degli organi collegiali del medesimo ente dei quali fa parte comporta una riduzione del venti per cento dell'indennità di funzione da corrispondere all'amministratore nel mese successivo. »;
 - d) il comma 8-bis è abrogato.
 - 2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 54 è abrogato.

Art. 2.

(Permessi a favore dei consiglieri provinciali)

All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole « nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali »

Art. 3.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali)

- 1. All'articolo 86, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», si interpretano nel senso che si intendono riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
- 2. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-bis. Per i sindaci che, al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.